

Pubblicato il 10/10/2024

**N. 02811/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01959/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2021, proposto da:

-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Cetty Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, alla via Sampolo, n. 123;

*contro*

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale, con sede in Palermo, alla via Mariano Stabile, n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'I.N.P.S., in Palermo, alla via via M. Toselli n. 5;

*per l'accertamento*

del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2024 il dott. Marco Maria Cellini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### FATTO

I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, cessavano dal servizio a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo e chiedevano l'accertamento della maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), come previsto dall'art. 6-*bis* del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, con la condanna delle amministrazioni alla rideterminazione e liquidazione dell'indennità.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Comando Generale dei Carabinieri eccependo il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni in quanto non responsabili della liquidazione del beneficio; concludevano comunque per il rigetto del ricorso.

Si costituiva in giudizio anche l'I.N.P.S. che, con articolata memoria, eccepiva in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e, preliminarmente, la prescrizione (quinquennale) del diritto alla riliquidazione, nonché la decadenza per l'inosservanza del termine del 30 giugno di cui all'art. 6-*bis*, comma 2, del d.l. cit. per presentare domanda di collocamento in quiescenza. Concludeva, comunque, per il rigetto nel merito del ricorso.

All'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2024, la causa veniva posta in decisione.

## DIRITTO

1. In via pregiudiziale, al fine di perimetrare correttamente il rapporto processuale, devono essere congiuntamente esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione processuale avanzate, rispettivamente, dalle amministrazioni centrali, con memoria dell'Avvocatura distrettuale, e dall'I.N.P.S., con memoria d'udienza dell'Avvocatura regionale.

Le menzionate eccezioni sono articolate in maniera incrociata e motivano il difetto a contraddire, dal lato dei Ministeri, alla luce della competenza dell'Istituto di Previdenza alla liquidazione delle spettanze indennitarie; dal lato dell'I.N.P.S., in virtù della competenza ministeriale, e segnatamente del Ministero della Difesa (per gli appartenenti all'Arma) e del Ministero dell'Interno (per -OMISSIS-, appartenente alla Polizia di Stato), alla determinazione del *quantum* da liquidare.

Entrambe le eccezioni, così compendiate, non possono essere condivise.

Al riguardo, deve essere evidenziato come il presente giudizio è trattato nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vertendo la questione su diritti soggettivi di personale di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

La connotazione della situazione giuridica soggettiva azionata, riguardante dunque diritti di credito originati dal rapporto di lavoro subordinato tra appartenenti alle forze dell'ordine e amministrazione, consente di ritenere operanti le corrispondenti categorie processuali del diritto privato.

Quanto si dice rende impropria la ricostruzione, svolta nelle memorie difensive, che riconosce la legittimazione passiva al solo ente a cui viene demandato dalla legge il potere di determinare (nella prospettiva dell'I.N.P.S.) o di liquidare (nella prospettiva ministeriale) il Trattamento di Fine Servizio: con la conseguenza di ritenere correttamente configurato il rapporto amministrativo (dunque, quello processuale) tra ricorrente e amministrazione effettivamente investita del potere decisorio.

Tale argomentazione non può essere condivisa.

I ricorrenti, autodichiarati creditori di una somma di denaro, hanno convenuto in giudizio tutte le amministrazioni con cui sono legati dall'obbligazione che si assume violata, *causa petendi* del presente giudizio: i rispettivi Ministeri, quanto al rapporto di lavoro, e l'I.N.P.S., quanto all'assicurazione previdenziale obbligatoria, al primo negozio collegata.

In tema di legittimazione passiva, per i casi di giurisdizione esclusiva, deve ritenersi ritualmente evocata la pubblica amministrazione che il ricorrente afferma essere titolare della situazione giuridica soggettiva di obbligo corrispondente al diritto di credito azionato, senza che si possa valorizzare, al fine di una estromissione in rito, l'effettiva rispondenza tra situazione giuridica soggettiva passiva affermata ed effettiva sussistenza dell'obbligo: circostanza, quest'ultima, demandata alla risoluzione del merito della controversia.

Le argomentazioni che precedono, dunque, a parere del Collegio, sono sufficienti al fine di considerare correttamente instaurato il rapporto processuale, coerentemente con la fattispecie sostanziale che è stata azionata: il Trattamento di Fine Servizio è un diritto di credito riconosciuto dalla legge in forza del rapporto di lavoro subordinato con lo Stato (art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973) ed è erogato in ragione dell'assicurazione previdenziale obbligatoria prevista per i lavoratori del comparto in esame (art. 3 d.P.R. cit.). Il collegamento contrattuale tra i due negozi rende astrattamente coobbligate sia le amministrazioni ministeriali, che l'I.N.P.S.

2. Ciò rilevato, devono essere risolte le ulteriori questioni, stavolta preliminari, eccepite dalla difesa dell'ente previdenziale.

2.1. In primo luogo, l'I.N.P.S. eccepisce la prescrizione del diritto di credito dei ricorrenti, perché domandato oltre il termine di prescrizione di 5 anni dalla conclusione del servizio.

L'eccezione è infondata.

Difatti, come evidenziato dalla documentazione versata in atti e riferito dagli stessi Ministeri resistenti:

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° ottobre 2016 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con raccomandata A.R. del 5 luglio 2021;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° febbraio 2018 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con raccomandata A.R. del 7 maggio 2020;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° aprile 2017 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 22 aprile 2020;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° dicembre 2017 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 21 aprile 2020;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° luglio 2017 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 27 aprile 2020;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° agosto 2016 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 20 aprile 2020;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° luglio 2016 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 31 maggio 2020;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° gennaio 2016 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 27 maggio 2020;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 31 agosto 2016 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 21 aprile 2020;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° agosto 2017 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 20 aprile 2020;

--OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° gennaio 2018 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 20 giugno 2020;

--OMISSIS- -OMISSIS-, è stato collocato in congedo a domanda il 1° dicembre 2018 e ha richiesto il ricalcolo del T.F.S. con nota p.e.c. del 21 luglio 2020.

Dal mero computo del tempo intercorrente tra la data di congedo e la richiesta di ricalcolo del T.F.S., viene in evidenza come il diritto di credito azionato dai ricorrenti non sia prescritto, alla luce della tempestiva interruzione del termine quinquennale, avvenuta con raccomandata A.R. o nota p.e.c., come sopra analiticamente indicato.

In ultimo, anche rispetto alla presente fase, va rammentato che il termine di prescrizione, già interrotto in via extragiudiziale con decorso di nuovo termine quinquennale, è allo stato sospeso in virtù dell'effetto sospensivo della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., tempestivamente depositata in data 3 novembre 2021.

2.2. Parimenti infondata, risulta l'eccezione di decadenza formulata dalla difesa dell'I.N.P.S. rispetto al diritto di credito in esame, perché – al fine del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6-*bis* d.l. cit. – sarebbe necessario, di là dal compimento di 55 anni di età e 35 di servizio, anche la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza *“entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”* (comma 2).

Come già affermato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, a cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, *“l'inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale poiché il rispetto del termine del 30 giugno, infatti, è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo”* (T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, 5 giugno 2024, n. 1893).

3. Risolte le questioni pregiudiziali e preliminari, deve ora essere scrutinato il merito della controversia.

L'art. 6-*bis* del d.l. n. 387/1987 riconosce, ai fini del TFS e del calcolo della base pensionabile, *“sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”*: tale incremento viene accordato, dal lato soggettivo, al personale della Polizia di Stato, anche dei ruoli speciali, appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.

La giurisprudenza, a cui questo Collegio non intende discostarsi, ha chiarito che l'art. 6-*bis* citato – ampliando gli incrementi premiali già disposti dal

precedente art. 6 del medesimo d.l. n. 387/1987 – si applica a tutte forze di polizia, siano esse a ordinamento civile o militare: a tal fine è funzionale il richiamo che l'art. 6 compie all'art. 16 della l. 1 aprile 1981, n. 121, che nell'ambito delle forze di polizia ricomprende – per quanto qui d'interesse – anche l'Arma dei Carabinieri (Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2023, n. 2831 e 2833).

Ciò è tanto vero che l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare) dispone che *“al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”*: così, in base al dato letterale della disposizione, non innovando l'ordinamento (v. C.G.A.R.S., 29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331, 1326).

Non coglie quindi nel segno, limitatamente alla questione oggi in decisione, l'osservazione difensiva svolta dall'Avvocatura erariale che richiede dichiararsi l'infondatezza del ricorso per l'avvenuta abrogazione dell'art. 6-bis in esame, ad opera dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165: l'effetto abrogativo invocato dai resistenti è limitato, come si desume dalla stessa rubrica della disposizione richiamata, alla *“maggiorazione della base pensionabile”*. In tal modo, risulta tutt'ora in vigore il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis rispetto al trattamento di fine servizio, unico rilevante rispetto al diritto azionato in questa sede.

Né potrebbe opinarsi diversamente, per via dell'interpretazione sistematica che origina dall'art. 1911 cit. che, rubricato *“attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio”*, quale fonte cronologicamente più recente intervenuta in materia, assume che debba *“continua[re] ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387”*: a ulteriore conferma che l'art. 6-bis in esame sia ininterrottamente rimasto in vigore, almeno nella parte incrementale del trattamento di fine servizio.

Nemmeno coglie nel segno la ritenuta irragionevolezza dell'approdo ermeneutico tracciato laddove, come ritenuto dalla difesa dell'I.N.P.S.,

finirebbe per riconoscere l'incremento dei sei scatti di cui all'art. 6-*bis* a situazioni diverse: al comma 1, al personale cessato dal servizio per età, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto e al comma 2, in modo del tutto generalizzato, a tutti quelli che presentino una domanda di collocamento in quiescenza avendo maturato 55 anni di età e 35 di contributi.

Una siffatta questione di legittimità costituzionale, a parere del Collegio, è infondata perché l'incremento in parola è correttamente riconosciuto a situazioni analoghe (cessazione per inabilità permanente o decesso; ovvero lungo servizio), in base alle quali il legislatore ha ravvisato l'opportunità di introdurre un meccanismo premiale: la sommatoria di età anagrafica e contributiva, così come delineata, si coniuga solo nell'appartenente alle forze dell'ordine che si sia meritoriamente arruolato molto giovane, entro i 20 anni di età. La perimetrazione della disposizione, così come interpretata, rende peraltro recessiva qualsivoglia questione di legittimità costituzionale in riferimento al diverso parametro, pure evocato, dell'art. 81 Cost.

Tutto ciò rilevato, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedere riconosciuto il beneficio di cui all'art. 6-*bis* del d.l. 387/1987 al fine della determinazione del trattamento di fine servizio in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del beneficio. Sulle somme dovute non deve calcolarsi la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, essendo noto che vige la regola del divieto di cumulo, in tema di pubblico impiego, tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria stabilita dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (la quale ha esteso ai crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria).

In conseguenza, devono essere condannati i Ministeri resistenti alla rideterminazione del TFS includendo nella relativa base di calcolo dei sei scatti



stipendiali di cui all'art. 6-*bis*, del d.l. n. 387 del 1987 e l'I.N.P.S. alla conseguente liquidazione della maggior somma.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna le amministrazioni resistenti a provvedere alla rideterminazione e conseguente liquidazione in favore dei Sig.ri - OMISSIS-e -OMISSIS-, in epigrafe compiutamente generalizzati, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-*bis* del d.l. n. 387 del 1987, e a corrispondere agli odierni ricorrenti il relativo importo (detratte le somme già liquidate e corrisposte sul medesimo trattamento), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.

Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (mille/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge; oltre alla refusione del contributo unificato, se e in quanto versato.

Ordina che il presente provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Maria Cellini**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Valenti**

## IL SEGRETARIO